

Comune di Gonzaga

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (Denominazione Comunale di Origine)

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Istituzione del registro De.Co.
- Art. 5 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 6 Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
- Art. 7 Commissione comunale per la De.Co.
- Art. 8 La struttura organizzativa
- Art. 9 Le iniziative comunali
- Art. 10 Utilizzo della De.Co. e del relativo marchio
- Art. 11 Le tutele e le garanzie
- Art. 12 Controlli e sanzioni
- Art. 13 Riferimento alle normative statali e regionali
- Art. 14 Norme finali
- **Allegato** A scheda per segnalazione De.Co.
- Allegato B scheda per richiesta produzione/commercializzazione di articoli De.Co.
- **Allegato** C registro dei prodotti agro-alimentari tradizionali locali con marchio De.Co.
- **Allegato D** albo delle iniziative e manifestazioni per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tradizionali locali con marchio De.Co.

Art. 1 – Oggetto e finalità

- 1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Gonzaga.
- 2. Il Comune di Gonzaga individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, conoscenze ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche del territorio, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
- 3. Il Comune di Gonzaga, ai sensi dell'Art. 2 comma 5 lettera c) dello Statuto Comunale, ispira la propria azione al recupero, alla tutela e allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
- 4. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs.n. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di Gonzaga intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
- 5. In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Gonzaga intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.
- 6. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Gonzaga, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari tra cui la Denominazione Comunale di Origine o De.Co. -, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
- 7. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine").

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

- 1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
- dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la conservazione e lo sviluppo attraverso l'istituzione di un apposito registro;
- dell'assunzione di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agroalimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
- dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento.

Art. 3 – Definizioni

Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o il prodotto derivato dalla lavorazione e trasformazione, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto delle innovazioni che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

I termini "tipico" e "tradizionale" sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.

Attraverso la De.Co. si attesta la tipicità di un determinato prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune di Gonzaga.

Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto.

Attraverso l'attribuzione della De.Co. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti agro-alimentari, ricette tradizionali e saperi che si identificano con il patrimonio culturale tipico del Comune di Gonzaga.

Art. 4 – Istituzione del Registro De.Co.

Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per i prodotti tipici agro-alimentari del territorio del Comune di Gonzaga che ottengono la De.Co., dopo essere stati segnalati, valutati e approvati da apposita commissione, dettagliata nell'art.7 del presente regolamento.

Con l'iscrizione nel registro il Comune attesta la tipicità del prodotto o della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

Nel registro sono annotati:

- i prodotti a Denominazione Comunale di Origine (De.Co.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;
- gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

L'iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di prodotti agro- alimentari, per i quali si propone un elenco puramente indicativo e non esaustivo, potendo ottenere la De.Co. anche altre categorie di prodotto, purché in possesso dei requisiti a tal fine richiesti:

- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- preparazioni di pesci e crostacei;
- prodotti di origine animale;
- piatti tradizionali della cucina locale;
- bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.

Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e/o commercializzazione dei prodotti di cui al comma 4 nell'ambito del Comune di Gonzaga, anche se non vi hanno la sede legale.

Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti.

Lo stesso prodotto De.Co. può essere prodotto/commercializzato da più imprese.

Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa

Art. 5 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le produzioni agroalimentari e/o le attività che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno due anni consecutivi

Il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione del permanere dei relativi requisiti.

L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due edizioni consecutive o qualora la Giunta rilevi che sono venuti meno i requisiti che hanno consentito l'iscrizione all'albo, fatta salva comunque, nel primo caso, la possibilità di riottenerla in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.

Art. 6 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.

Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.

In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale di Gonzaga);
- il periodo al quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;

- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
- per ogni singolo prodotto che si propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro delle De.Co. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco, come dettagliato nell'art.7.

Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co.

L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.

La Giunta comunale ha altresì facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore materiale di approfondimento, se lo ritiene necessario o opportuno ai fini della propria decisione.

Qualora la segnalazione di un prodotto da iscrivere nel registro De.Co. provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione di quel prodotto, viene disposta anche l'iscrizione di quella determinata impresa, previa presentazione della relativa domanda di cui all'allegato B.

L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto della Giunta Comunale.

L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del marchio; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto.

L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione delle spese di bollo (se previste ex lege).

Art. 7 – Commissione comunale per la De.Co.

La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco.

La Commissione è composta da tre membri:

- il presidente: Sindaco o suo delegato, rappresentante dell'amministrazione comunale
- membri: due tecnici o esperti, proposti dal Consiglio Comunale, scelti fra esponenti del settore agro- alimentare, operatori in forma singola o associata, associazioni di categoria nonché associazioni di volontariato attive sul territorio comunale.

Funge da Segretario della Commissione un componente della Commissione stessa, eletto a maggioranza fra i membri.

A supporto del lavoro della commissione, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti agro-alimentari da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonchè storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.

La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art.8 – La struttura organizzativa

La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti e precisamente nel Settore Servizi Culturali e Ricreativi con competenza trasversale del Servizio Attività Produttive.

Art. 9 – Le iniziative comunali

Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

Nell'ambito della Biblioteca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto all'ordinaria consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le

pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agroalimentare locale.

Al fine di garantire la massima conoscenza dei prodotti che otterranno la Denominazione Comunale di Origine, verrà istituita un'apposita sezione nel sito web comunale e si procederà alla pubblicazione di articoli, notizie ed approfondimenti attraverso ogni mezzo di comunicazione di massa, tradizionale o digitale (a titolo esemplificativo, social network, rubriche di settore, applicazioni per dispositivi mobili...).

Il Comune, altresì ricerca, ai fini di tutela della De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 10 – Utilizzo della DE.CO, e del relativo marchio

Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 4, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori più confacenti alla sua confezione, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.

Il marchio De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile e conveniente al riferimento istituzionale che rappresenta.

Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore e comunque tali da non ledere l'immagine del prodotto.

Il Comune di Gonzaga, proprietario del marchio De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del marchio De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del marchio De.Co. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 9.

Art. 11 – Le tutele e le garanzie

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 12 – Controlli e sanzioni

Ogni abuso nell'utilizzazione del prodotto De.Co. verrà perseguito dal Comune di Gonzaga a termini di legge.

Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione comunale in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.

Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione a produrre/commercializzare la De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
- la perdita dei requisiti richiesti;
- l'uso difforme o improprio del marchio De.Co., accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato, avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento;
- gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
- frode alimentare.

Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del marchio alle disposizioni vigenti, sono tenuti a registrare le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e/o con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

La Giunta comunale con proprio provvedimento, sentito il parere della Commissione, sospende oppure revoca l'autorizzazione a produrre/commercializzare la De.Co.

La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto a produrre/commercializzare il prodotto De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 13 – Riferimento alle normative statali e regionali

Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 14 – Norme finali

Il presente regolamento, entrerà in vigore ad esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.